SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1977

Presidenza del Vice Presidente OTTAVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei Comuni sinistrati dalla guerra » **(896)**
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 355, 358

MINGOZZI (*PCI*) 358

« Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro di idrodinamica di Roma » **(934)**
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 358, 361, 362

FEDERICI (*PCI*) 361

GUSSO (*DC*), *relatore alla Commissione* . 358

SEGRETO (*PSI*) 362

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

G U S S O , *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei Comuni sinistrati dalla guerra » (896)
(*Discussione e approvazione con modificazioni*)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei Comuni sinistrati dalla guerra ».

Come la Commissione ricorderà, già in sede referente abbiamo trattato di questo disegno di legge, sottolineandone la urgen-

za e decidendo pertanto di accantonare gli altri disegni di legge di iniziativa parlamentare, relativi ai contributi a privati ai fini della ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra — per i quali rimane fermo l'impegno a procedere al loro esame in tempo utile, probabilmente alla ripresa dei nostri lavori subito dopo le ferie natalizie — e di dare la precedenza al disegno di legge in titolo.

Il motivo dell'urgenza è dato dal fatto che se il disegno di legge non sarà approvato dal Parlamento entro il mese di dicembre, i finanziamenti previsti sono destinati a decadere, in quanto incamerati dal Tesoro e quindi sottratti alla disponibilità del Ministero dei lavori pubblici.

Sulla necessità di realizzare l'utilizzazione di questi fondi, che, stornati dalla loro destinazione, che è quella della ricostruzione e riparazione da parte dei privati degli immobili danneggiati dalla guerra, vengono rivolti al completamento dei lavori che interessano invece i piani di ricostruzione dei Comuni sinistrati dalla guerra, ci siamo trovati tutti d'accordo; tra l'altro, perchè questa utilizzazione non annulla la possibilità da parte dei privati di operare secondo le norme vigenti.

A questo punto, debbo dare notizia che, attraverso contatti con i funzionari del Ministero dei lavori pubblici e in particolare con l'ispettorato per la ricostruzione, si è ritenuto opportuno proporre al primitivo testo alcuni emendamenti, che sono di natura esplicativa e formale e di cui darò lettura in sede di esame dei singoli articoli.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In deroga all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 27 febbraio 1973, n. 18, 23 febbraio 1974, n. 24, 26 aprile 1975, n. 132, e 23 dicembre 1976, numero 874, per complessive lire 2.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione di contributi in annualità, in semestralità o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra.

Propongo di sostituire l'articolo 1 con un nuovo testo del seguente tenore:

« In deroga all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed alla legge 20 luglio 1977, n. 407, sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 11 marzo 1972, n. 54, quanto a lire 420 milioni, 27 febbraio 1973, n. 18, quanto a lire 500 milioni, 23 febbraio 1974, n. 24, quanto a lire 500 milioni, 26 aprile 1975, n. 132, quanto a lire 750 milioni e 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 330 milioni, per complessive lire 2.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione di contributi in annualità, semestralità o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

È autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 2.500 milioni, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, per far fronte ai maggiori oneri per revisione prezzi, per lavori resisi necessari in corso d'opera e per vertenze espropriative relativi all'attuazione di piani di ricostruzione finanziati ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Propongo di sostituire il testo dell'articolo 2 con il seguente:

« È autorizzato il limite di impegno trentennale di lire 2.500 milioni, da iscrivere nel

capitolo 9303 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, per far fronte, senza l'ulteriore assenso del Ministero del tesoro, ai sottoindicati adempimenti, relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e successive modifiche ed integrazioni, nel seguente ordine di precedenza:

a) reintegro delle somme, destinate ai lavori, impegnate per le esecuzioni dei lavori medesimi e utilizzate per la revisione prezzi;

b) corresponsione dei maggiori oneri per l'intero importo della revisione prezzi dei lavori già finanziati, anche se ancora da eseguire;

c) corresponsione dei maggiori importi per il completamento dei lavori in corso di esecuzione, previsti nei progetti già approvati in linea tecnica;

d) corresponsione dei maggiori importi per lavori resisi necessari in corso d'opera;

e) corresponsione di maggiori oneri conseguenti alle procedure espropriative ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

All'onere di lire 2.500 milioni derivante dal precedente articolo 2 in ciascuno degli anni 1977 e 1978 si provvede con corrispondenti aliquote delle disponibilità recate dalla riduzione del capitolo 8230 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 a seguito della applicazione del precedente articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Propongo di sostituire il testo dell'articolo 3 con il seguente:

« All'onere di lire 2.500 milioni, derivante dal precedente articolo 2, si provvede con corrispondenti aliquote delle disponibilità recate dalla riduzione del capitolo 8230 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 a seguito dell'applicazione del precedente articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Propongo di inserire un articolo 3-*bis* del seguente tenore:

« Resta di competenza del Ministero dei lavori pubblici la definizione dei procedimenti amministrativi, relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa, anche nel conto dei residui, anteriormente alla data del 1° gennaio 1978, nonchè dei procedimenti per i quali il Ministero dei lavori pubblici, prima della data del 29 luglio 1977, abbia proposto la progettazione ai fini dell'esecuzione in concessione e con pagamento della spesa in annualità differite, ai sensi dell'articolo 16 della suddetta legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Dopo tale articolo, propongo di inserire un articolo 3-*ter* del seguente tenore:

« Gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione dovranno dare la precedenza, rispetto a tutte le altre operazioni di loro competenza, alle operazioni di sconto delle annualità statali relative ai pagamenti differiti per l'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche ed integrazioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Ai fini della rapida attuazione del presente disegno di legge, propongo di inserire un ulteriore articolo 3-*quater* del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

M I N G O Z Z I . Dichiaro a nome del mio Gruppo che voteremo a favore del disegno di legge perchè, come ci ha illustrato lo stesso relatore, si tratta di un provvedimento che intende utilizzare fondi già stanziati per portare a compimento la ricostruzione di piani che i Comuni avevano già da tempo predisposto e che sono già in atto.

Certamente, io penso che ognuno di noi avrebbe voluto non parlare più, a distanza di tanti anni, di danni di guerra. Questa è una materia che ci trasciniamo dietro da troppo tempo e che ha sollevato discussioni e polemiche anche nel paese.

Per questi motivi, riteniamo che i disegni di legge d'iniziativa parlamentare, che sono stati giustamente accantonati perchè affrontano problemi più vasti e più complessi, debbano essere esaminati a parte. In questo momento non vogliamo certamente pronunciarci sul contenuto di quei pprovvedimenti, ma siamo del parere che sia opportuno approfondirli, e possibilmente in sede di comitato ristretto. È per questo che, rinnovando il nostro voto favorevole al presente disegno di legge, ci auguriamo che tutta la materia trovi soluzione definitiva nel più breve tempo possibile.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro di idrodinamica di Roma » (934)

(*Discussione e approvazione con modificazioni*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro di idrodinamica di Roma ».

Prego il senatore Gusso di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Onorevoli senatori, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), è stato istituito come Ente autonomo denominato « Vasca nazionale per esperienze di architettura navale » con regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, e ha assunto l'attuale denominazione con regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 530, sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Gli scopi dell'Istituto sono i seguenti:

compiere, promuovere e coordinare ricerche nel campo dell'architettura navale;

provvedere alla esecuzione di esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di architettura navale che possono essere compiute, al fine di soddisfare le richieste degli organi tecnici della Marina militare, delle altre amministrazioni dello Stato, dell'industria navale e meccanica, dell'attività armatoriale o di privati in genere;

sovraintendere alle prove in mare che interessano le materie di propria competenza;

raccogliere e conservare la documentazione dell'attività scientifica nelle discipline di propria competenza;

stabilire e mantenere rapporti di collaborazione con enti e associazioni italiani e

stranieri che operano nel campo dell'architettura navale;

contribuire alla formazione e al perfezionamento del personale scientifico e tecnico;

curare pubblicazioni nella materia;

svolgere ogni altra attività ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo dell'architettura navale.

L'Istituto è organo consultivo dello Stato ed opera in coordinamento e col concorso del Consiglio nazionale delle ricerche.

I proventi dell'Istituto derivano principalmente dall'attività di sperimentazione, di ricerca e di studio e in parte (per il 7 per cento circa attualmente) da contributi di amministrazioni statali.

Il primo impianto è stato costruito a Roma in località S. Paolo ed era costituito essenzialmento da un bacino rettilineo (metri 270x12x6), dai laboratori e da un edificio per uffici.

Dopo la fine dell'ultima guerra si è verificato, in campo internazionale, un continuo espandersi ed un continuo perfezionamento sia sotto il profilo degli impianti sperimentali, variabili nelle forme, nelle dimensioni e nell'impostazione logica, sia sotto il profilo delle tecnologie di prova e di misura.

La vasca navale non è stata però in grado di seguire l'evolversi della situazione, anche perchè fin dal 1947 il bacino di S. Paolo si dimostrò irreparabilmente menomato nella sua efficienza per un cedimento avvenuto in corrispondenza della testata est.

Si pose perciò il problema della realizzazione di un nuovo Centro di sperimentazione con il duplice scopo di sostituire quello esistente, non più recuperabile, e di allineare i suoi impianti e le sue attrezzature al progresso che si stava verificando nel settore della sperimentazione su modello delle navi.

Nel frattempo peraltro la Vasca navale di S. Paolo ha continuato ad effettuare le prove sperimentali richieste con sistemazioni di fortuna e con arrangiamenti e adattamenti degli impianti e del personale.

Finalmente, con legge 27 novembre 1960, n. 1519, è stato concesso un primo finanziamento di 5 miliardi e con legge 22 luglio 1971, n. 567, un secondo finanziamento di 4 miliardi per la realizzazione di un nuovo Centro di idrodinamica, sempre a Roma, lungo la strada statale Pontina in prossimità del bivio con via Vallerano.

Con i fondi di cui al primo finanziamento di 5 miliardi sono state realizzate le seguenti opere:

costruzione di due bacini rettilinei, di cui il n. 1 delle dimensioni di 450x14x7 metri e il n 2 delle dimensioni di 200x10x4 metri, e dei relativi edifici di contenimento;

costruzione del carro dinamometrico per il bacino n. 1;

costruzione dell'edificio laboratori di carpenteria, falegnameria, meccanica, lavorazione e preparazione dei modelli, saldatura, forgiatura, elettromeccanica, elettronica, foratura strumenti, verniciatura, fotografia e cinematografia;

allestimento parziale dei laboratori;

costruzione e allestimento della centrale per la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica e per il prelievo e la distribuzione dell'acqua.

Con i fondi relativi al secondo finanziamento di 4 miliardi si sarebbero dovuti completare gli impianti e le sistemazioni del nuovo Centro di idrodinamica secondo un programma minimo che potesse soddisfare le esigenze sperimentali della cantieristica navale.

Tuttavia i preventivi di spesa, formulati in via di massima nella fase preparatoria della legge n. 567 del 1971, risalgono al 1963, cioè a otto anni prima, e perciò, già al momento dell'approvazione della legge, appariva chiaro che il potere d'acquisto del secondo finanziamento di 4 miliardi non poteva consentire di realizzare interamente il programma predisposto appunto nel 1963.

A ciò si deve aggiungere l'ulteriore erosione dovuta ai fenomeni inflazionistici intervenuti nel periodo 1972-75, durante il quale si sono realizzate opere e sono stati installati impianti nell'ambito dell'importo disponibile.

In corso d'opera infine si è appalesata la necessità dell'esecuzione di lavori imprevisti,

che ha comportato aumenti di costo, ed inoltre si è registrato, in campo internazionale, un notevole sviluppo delle tecnologie di prova su modello delle navi che hanno determinato pure un aggiornamento dei preventivi fatti in precedenza.

Nel 1974 il vecchio bacino di S. Paolo è stato dichiarato inagibile e l'Istituto ha trasferito le sue attività tecniche nel bacino n. 1 del nuovo centro, pur essendo questo solo parzialmente funzionante.

In sintesi con il finanziamento del 1960 e con quello del 1971 lo stato di approntamento del Centro risulta il seguente:

Bacino n. 1: *funzionante,* ma carente di di alcune importanti attrezzature.

Bacino n 2· pronto, ma non utilizzabile perchè manca della strumentazione di misura.

Canale di circolazione dell'acqua: *pronto,* ma non utilizzabile per mancanza della strumentazione di misura e delle attrezzature.

Stazione sul lago di Nemi: *funzionante,* ma con apparecchiature antiquate.

Laboratori: *funzionanti,* ma carenti di macchine operatrici e di attrezzature moderne.

Edificio uffici: esiste solo la struttura in cemento armato.

Centro di calcolo: pronto solo al 5 per cento.

Infrastrutture per l'organizzazione dei servizi e per gli ambienti di lavoro in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni: *non operanti.*

L'Istituto ha posto perciò il problema del completamento del nuovo Centro di idrodinamica distinguendo la spesa totale in quella occorrente per il completamento degli impianti costruiti e in quella occorrente alla realizzazione di una « vasca di manovra e tenuta al mare », dando priorità al problema del completamento del già fatto, rispetto al nuovo impianto programmato; ciò al fine di accelerare l'entrata in funzione degli impianti in atto, con il duplice beneficio di venire incontro alle necessità degli utenti e di utilizzare al più presto possibile le somme già investite.

Secondo un preventivo di massima del 1975, la spesa ritenuta necessaria per il completamento degli impianti realizzati ammonta a lire 4 miliardi così suddivisa:

	milioni
Opere di completamento dei locali bacini, dei laboratori e di sistemazione interna:	490
Potenziamento strumentale ed ammodernamento stazione sul lago di Nemi:	430
Attrezzature di prova e strumenti per carro n. 1, carro n. 2 e canale di circolazione:	1.110
Completamento della dotazione laboratori, centrale elettrica, allacciamenti ed arredamenti:	670
Centro di calcolo:	240
Revisione dei prezzi delle opere in atto:	140
Totale:	3.280
Spese per lavorazione, montaggi, costruzione di attrezzature fatte direttamente dall'Istituto:	392
Spese generali e oneri passivi:	328
Totale:	4.000

Per realizzare la « vasca di manovra e tenuta in mare » occorre invece un importo di 11 miliardi, sempre secondo il preventivo del 1975, ma l'attuazione di quest'opera viene per il momento accantonata.

Il disegno di legge n. 934 all'esame della Commissione prevede l'erogazione all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale di un contributo di 4 miliardi, di cui 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1977 e 2 miliardi nell'esercizio 1978, con il quale sarà possibile realizzare, se il provvedimento diverrà presto definitivo, il programma indicato nel 1975 e di cui più sopra si è riferito.

Si prevede che in questo modo l'INSEAN sarà messo in grado di svolgere la propria attività di ente sperimentale al servizio della progettazione dell'industria cantieristica e di ente di ricerca per l'ulteriore sviluppo dell'idrodinamica navale.

A quest'ultimo proposito è da ricordare legge 5 maggio 1976, n, 259, riguardante « Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale », con la quale l'IRI è autorizzato a costituire una società a prevalente partecipazione statale per lo sviluppo appunto delle attività di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale, alla quale può partecipare anche l'INSEAN; perciò l'intervento che viene disposto a favore di questo Istituto si inserisce nel più vasto programma di ricerca scientifica e tecnologico per lo sviluppo del settore marittimo.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge va osservato che con l'articolo 2, modificando alcune norme della precedente legge n. 567 del 1971, viene consentito di accelerare le procedure amministrative per la concessione dei contributi ed evitare oneri passivi.

Qualche perplessità desta il secondo comma con il quale si eleva a soli 18 milioni il limite massimo dell'importo dei lavori per i quali il certificato di collaudo può essere rilasciato da un singolo collaudatore.

In verità non appaiono applicabili alla specificità del programma da attuarsi con questo disegno di legge le norme che questa Commissione ha approvato recentemente, per quanto riguarda la collaudazione delle opere pubbliche, nel disegno di legge n. 930 sull'accelerazione delle procedure (da 10 a 150 milioni con il semplice rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori e perciò senza nomina di uno o più collaudatori).

Tuttavia sembrerebbe opportuno elevare almeno a 50 milioni il limite massimo per il quale il certificato di collaudo possa essere rilasciato da un singolo collaudatore.

Appare invece giustificata l'elevazione, prevista dal quarto comma dell'articolo 2, dal 6,50 al 10 per cento del costo complessivo delle opere, impianti e beni strumentali, la quota spettante all'Istituto per le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori e per oneri passivi in relazione al ritardo con cui il Ministero delle finanze provvede al rimborso dell'IVA, e il conseguente costo della fidejussione che l'Istituto deve prestare.

Interessante infine è il quarto comma dello stesso articolo 2 con il quale viene riconosciuta all'INSEAN la possibilità di eseguire direttamente la costruzione e il montaggio di attrezzature e strumenti per un importo complessivo non superiore a 400 milioni; viene così consentito all'Istituto di valorizzare l'esperienza fin qui acquisita, le capacità degli scienziati, dei tecnici e del personale dipendente e le attrezzature dei laboratori esistenti.

Il relatore, nel raccomandare l'approvazione del disegno di legge, si permette di richiamare l'attenzione della Commissione sulla opportunità di un emendamento all'articolo 2, inteso ad elevare da 19 milioni a 50 milioni l'importo per il quale il certificato di collaudo delle opere può essere rilasciato da un singolo collaudatore anzichè da una commissione collaudatrice.

Per quanto riguarda invece l'articolo 3, la Commissione bilancio propone — e mi pare che sia giusta la proposta — di modificare il testo dell'articolo nel modo seguente:

« Alla copertura dell'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978, si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi anzidetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F E D E R I C I . Ritengo superfluo ripetere quanto è stato già detto durante l'esame del provvedimento in sede referente. Deside-

ro soltanto far presente, sulla base di rilievi fatti dallo stesso relatore e dal sottoscritto per il Gruppo comunista, che c'è stato un impegno da parte del Sottosegretario per verificare meglio il raccordo tra questo centro di ricerca tecnico-scientifica di architettura navale e l'altro centro di ricerca tecnico-scientifica dell'IRI.

Ho voluto sottolineare questo punto per ricordare che il nostro Gruppo ha richiamato l'attenzione del Governo affinchè ci sia un coordinamento maggiore tra i vari centri di ricerca tecnico-scientifica per quanto attiene all'intero settore del trasporto. Abbiamo fatto anche delle esemplificazioni al riguardo, che non vogliamo qui ripetere e che comunque dimostrano che c'è una ricerca da una parte spezzettata e, dall'altra, poco funzionale rispetto alle nazioni europee ed al resto del mondo.

Detto questo ed avendo già dato giudizio positivo ai due emendamenti presentati dal relatore, non mi resta che preannunciare il voto favorevole del Gruppo comunista sul provvedimento in discussione.

S E G R E T O . Esprimo voto favorevole sul provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è assegnato, per il completamento degli impianti esistenti o in via di costruzione del nuovo Centro di idrodinamica di Roma, un contributo complessivo di lire 4 miliardi, da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, così ripartito negli esercizi 1977 e 1978:

esercizio finanziario 1977, lire 2.000 milioni;

esercizio finanziario 1978, lire 2.000 milioni.

È approvato.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo saranno erogati dal Ministero della marina mercantile sulla base degli atti di acquisto dei beni strumentali e degli stati di avanzamento dei lavori, debitamente documentati, in misura non superiore al 90 per cento dell'importo complessivo. Il rimanente 10 per cento sarà erogato in sede di liquidazione finale da effettuare sulla base dei certificati di collaudo o dei certificati di esecuzione a regola d'arte, redatti secondo le norme in vigore per l'Amministrazione della difesa, relativi alle opere, agli impianti ed ai beni strumentali.

Il certificato di collaudo dovrà essere rilasciato da una commissione nominata dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro della marina mercantile, oppure da un singolo collaudatore, nominato di concerto tra le suddette Amministrazioni, quando si tratta di lavori o forniture non eccedenti l'importo di lire 18.000.000.

La direzione dei lavori sarà affidata a funzionari scelti tra il personale tecnico dei Ministeri della difesa e della marina mercantile.

Per le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori e per gli oneri passivi, derivanti dall'applicazione della presente legge, è riconosciuta in ogni caso all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, a carico dei contributi previsti dall'articolo 1, una quota forfettaria pari al 10 per cento del costo complessivo delle opere, impianti e beni strumentali, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, da erogare sulla base degli atti di acquisto e degli stati di avanzamento dei lavori.

L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è autorizzato ad eseguire la costruzione ed il montaggio di attrezzature e strumenti, a carico dei contributi di cui all'articolo 1, per un importo complessivo, comprendente le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori, non superiore a lire 400 milioni.

Il pagamento di tali somme sarà effettuato con le modalità indicate nei precedenti commi primo e secondo, dietro presentazione di fatture relative agli atti di acquisto ed alle spese di lavorazione.

A quest'articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, la cifra « 18.000.000 » con l'altra: « 50.000.000 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Faccio presente che la Commissione bilancio ha proposto un testo sostitutivo dell'intero articolo, che è del seguente tenore:

« Alla copertura dell'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978 si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo numero 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi anzidetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, proposto dalla Commissione bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI